

La sentenza/ Il mancato ritiro entro il termine pattuito non lo esonera

## Il meccanico è responsabile se il veicolo viene rubato

di Giovanni Parente

**N**essuna limitazione di responsabilità. L'officina di riparazioni risponde del furto del veicolo avvenuto nei suoi locali anche se aveva pattuito con il proprietario un termine di consegna precedente alla data in cui la vettura è stata rubata. A precisarlo è la sentenza 10956/10 della Cassazione. È stato respinto, così, il ricorso presentato da un'impresa di autoriparazioni condannata a versare a una compagnia assicurativa l'indennizzo

perché era stato sottratto (da ignoti) nei suoi locali un veicolo su cui aveva effettuato dei lavori. Nella difesa davanti alla Suprema corte, la diretta interessata aveva cercato di dimostrare come per il ritiro fosse stato pattuito un termine precedente a quello in cui si è verificato il furto.

La sentenza, però, precisa che il ritardo del cliente nel presentarsi per riprendere l'auto «non sarebbe stato di per sé idoneo a determinare l'effetto del venir meno

dell'obbligo custodiale nei termini indicati dall'articolo 1780 del codice civile». Di conseguenza la semplice pattuizione sul termine di consegna non costituisce un limite temporale all'obbligo gravante sull'officina. Infatti «la distribuzione del rischio contrattuale - conclude la sentenza - è regolata nel senso che il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo di un suo mutamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA